

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 22/05/2026

L'anno 2026, il giorno 22 del mese di MAGGIO alle ore 20 presso la sede associativa, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Psicologia Salute Integrazione ETS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale iscrizione registro RUNTS
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Dott. Luciano Giacobbe, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Irene Giacobbe.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 3 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci in seguito alla richiesta del RUNTS di modificare lo statuto associativo per provvedere al perfezionamento dell'iscrizione nel registro stesso.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

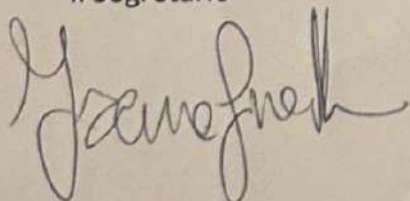
L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto associativo, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

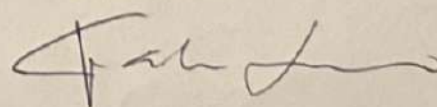
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma Centro
Registrato in data 09/06/26 Serie 3 1152
Votato € 209,02 (Euro) Decreti/0
AL DIRETTORE
/S

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS "PSICOLOGIA, SALUTE, INTEGRAZIONE ETS"

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata «"Psicologia Salute Integrazione ETS", definita in seguito per brevità "Psi"».

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'acronimo ETS, ente terzo settore, è inserita all'interno della denominazione, allo scopo di adeguare l'Onlus alla disciplina del Terzo settore, tale clausola acquista efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all'iscrizione al registro.

Art. 2

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Le attività dell'associazione rientrano nella lettera b) dell'art. 5, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della assistenza sanitaria, assistenza sociale e sociosanitaria, della formazione e ricerca, rivolta a qualsiasi condizione di disabilità, handicap o svantaggio socioculturale ed economico.

Nello specifico, scopi dell'associazione sono :

- fornire informazioni, aiuto, sostegno, consulenza specialistica, servizi e prestazioni di tipo psicologico e sanitario mirate alle persone e/o nuclei familiari con problematiche di disabilità fisica e/o cognitiva, in situazioni di handicap e/o svantaggio socioculturale ed economico. Ciò al fine di rendere accessibili alla maggior parte dei cittadini in condizioni di disabilità, handicap o svantaggio socioculturale ed economico, prestazioni psicologiche, interventi di prevenzione, orientamento e sensibilizzazione, progetti di formazione professionale, tutoraggio ed avviamento al lavoro, finalizzati alla salute e al benessere psicofisico, (compensi non superiori al minimo del tariffario professionale, progetti di sensibilizzazione/sostegno rivolti alla comunità, consulenze gratuite, attività professionali sostenute anche da donazioni volontarie).
- Fornire formazione, scientificamente qualificata agli operatori del settore, tramite incontri, giornate di studio, seminari, corsi specifici, supervisione clinica, chiedendo come compenso i soli costi organizzativi (spese di docenza documentate, materiale didattico, affitto sala) e comunque con costi mai superiori al minimo del tariffario professionale relativamente ai compensi per formazione.

- Sensibilizzare ed avvicinare la comunità scientifica, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, i privati cittadini, alle problematiche della riabilitazione e integrazione sociale e comunitaria delle persone disabili (diversamente abili) o in condizione di netto svantaggio socioculturale ed economico (condizioni di emarginazione sociale, deprivazione culturale, famiglie a reddito basso, soggetti in condizione di disoccupazione, etc.)
- Promuovere iniziative rivolte alla prevenzione delle problematiche di sviluppo cognitivo, alla promozione della salute e del benessere psicofisico, o in caso di malattia, al recupero di uno stato di salute che garantisca la più alta qualità di vita possibile.
- Stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni/associazioni che perseguono gli stessi fini. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'associazione ha sede legale ed operativa in Viale di Val fiorita, 86- 00144 Roma.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di € 3000 (Tremila), quale totale delle quote associative iniziali
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che

verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

I neo associati hanno Diritto di voto.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tramite richiesta scritta da indirizzare al Comitato Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleare o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- Revisore contabile

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- alla predisposizione, approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e a quello sociale;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art.10 del D.Lgs. del 4.12.1997, n.460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 10

Il presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

REVISORE CONTABILE

Art. 11

Il Revisore contabile è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. La funzione consiste nel controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 13

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, dlgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono inutili.

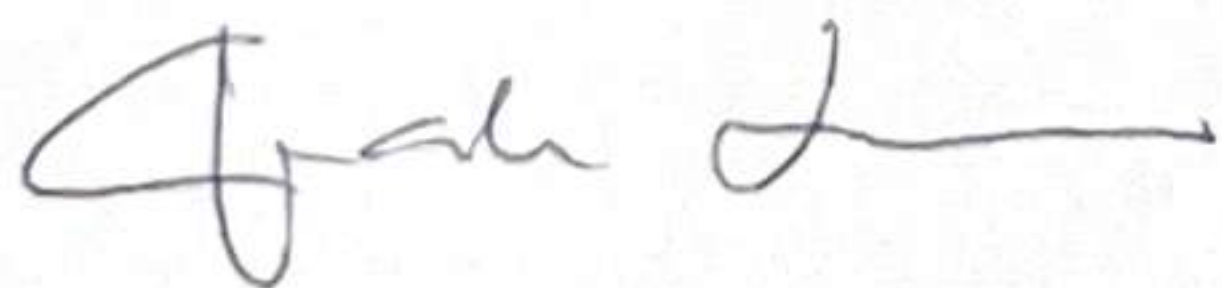
NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Roma, 22.05.2026

Il Presidente



Il Segretario

